



QUESTURA DI PESARO E URBINO

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110/1° comma del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 nr. 773 e successive modificazioni e agli effetti dell'art. 195 del relativo Regolamento di Esecuzione, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, a tutela del pubblico interesse **SONO VIETATI** i seguenti giochi:

GIOCHI ALLE CARTE O SENZA

Bassetta o Taglio - Bestia - Faraone - Erbetto o Mazzetto - Goffo - Macao - Punto - Lanzicheneco - Piattello - Primiera - Al nove - Sette e mezzo - Undici e mezzo - Quindici - Dodici - Ventuno - Trenta - Trentuno - Quaranta - Zecchinetta e toppa - Morra - Pesca - Riffa - Roulette - Tombola - Poker (anche nella variante "Texas Hold'em") - Tre noci - Tre pipe - Tre ditali - Tre portafogli - Tre carte - Nove cartelle - Dieci cartelle - tre campane - Mercante in fiera - Gilette o Duecento - Biribizzo - Dadi - Orologio - Pichet - Cavatina del più e del meno - Berlino - Pitocchetto - Lottino - Bianca o della Bianca - Della Rossa - Tornello (Pirla) - Passatella - Indovinello - Albero Imperiale - Testa o croce - Bel tre - Sfera gigante - Carosella - Piccolo Corridore - Concia o cocchina - Asso sbarazzino - Baccarat - Banco di faraone - Fante di picche - Pariglia - Passa o manca dieci - Turchinetto - Trentacinque e Quaranta - Carosello - Gibellino (testa o croce) - Lotteria mercantile - Rollina - Dirotto - Zurlo.

BILIARDO

Rossa e bianca - E pas de mamaloch - Rossa e nera - Battifondo - Rosso nero - Giardinetto - Nove - Lumaca o Carrettella - Macao con il biliardo - Ponte - Bricchetta - Bill Ball - Parigina - Bazzica - Biglia all'angolo delle buche - Bismarck - Bigliardino inglese, francese, Russo o turco.

E' VIETATO ORGANIZZARE, GESTIRE O PARTECIPARE A SCOMMESSE FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

Sono altresì vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sopra indicati.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITA'.

Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, e successive modificazioni.

Nel pubblico interesse si prescrive quanto appresso enunciato:

- laddove sia prevista una qualsivoglia forma di vincita, erogata direttamente dalla macchina, questa non potrà mai essere superiore a quanto stabilito dalla legge;
- gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. saranno attivabili unicamente con monete metalliche ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina;

- gli apparecchi e congegni automatici facenti parte della rete telematica (c.d. "videolottery terminal" - abbr. VLT) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. si attiveranno esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; gli stessi sono installabili solo nei locali stabiliti dall'art. 9 del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22.2.2010 e muniti della licenza di cui all'art. 88 del t.u.l.p.s. rilasciata da Questore;
- il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b) ai minori di anni 18 deve essere riportato su apposito cartello ed apposto sulla macchina in modo ben visibile al giocatore;
- gli apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. comma 7 lett. a) privi di monitor - attivabili unicamente con monete metalliche di valore complessivo per ciascuna partita non superiore ad 1 euro, non possono distribuire premi del tipo schede telefoniche, buoni benzina, carte di valore predeterminato, buoni di scambio o cose comunque non rientranti nella comune accezione di "piccola oggettistica";
- gli apparecchi e congegni previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S. comma 7 lett. c) - attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche o gettoni per un valore non eccedente il costo della singola partita che non potrà superare i 2 Euro.
- Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lettere a) e c) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

A tutela dei minori degli anni 18 è vietata l'installazione di apparecchi di tipo audiovisivo che contengano sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano nuocere al loro sviluppo psicologico, creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore. Nel periodo scolastico, l'utilizzo degli apparecchi contemplati nell'art. 110 comma 7 lettere a) e c), da parte dei minori di anni 16, non potrà avvenire dalle ore 8 alle ore 14.

Per ottemperare alle prescrizioni imposte, gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Si richiamano, per la puntuale osservanza, tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Ai sensi dell'art. 195 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. la presente tabella, vidimata dal Sindaco o da Suo delegato, deve essere apposta in luogo visibile negli esercizi, compresi i circoli privati, ed in tutte le sale e ambienti nei quali siano tenuti i giochi.

La presente tabella riordina e sostituisce tutte le precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità.

SANZIONI

Per il gioco d'azzardo quelle stabilite dal Codice Penale e dall'art. 110 del t.u.l.p.s. Il titolare che nel suo locale (sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati) tollera giochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella, è punito a norma dell'art. 723 del c.p. Per la mancata esposizione della presente tabella, quelle stabilite dall'art. 221 del t.u.l.p.s. Qualora vengano riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni contemplati dall'art. 110 t.u.l.p.s. il Questore può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti fino ad un periodo massimo di giorni 15 (quindici).

Pesaro, 13 aprile 2010.-



IL QUESTORE
D'Angelo

PER VIDIMAZIONE
EX ART. 195 R.D. 6/5/1940 N° 635